

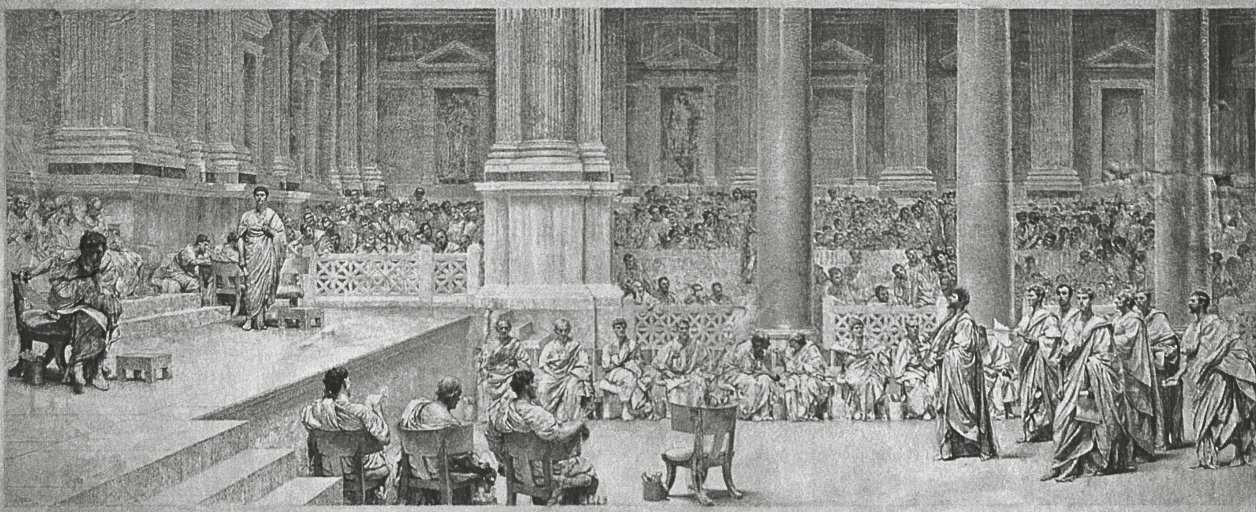


CORTE DI CASSAZIONE

MARGHERITA CASSANO

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2024



Roma, 24 gennaio 2025

a Pietro, Anna, Alessandra

a Nicola



In copertina e nel frontespizio:

C. Maccari, *Processo a Verre*, bozzetto dell'affresco per l'Aula Magna (non realizzato)

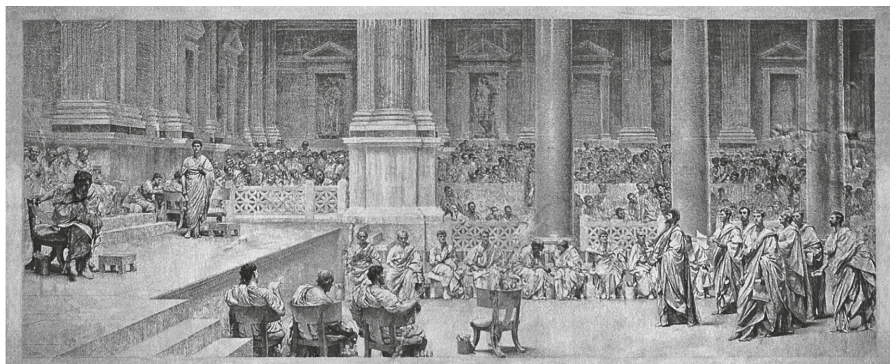


CORTE DI CASSAZIONE

MARGHERITA CASSANO

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2024



Roma, 24 gennaio 2025

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Rendo onore al Presidente della Repubblica, garante dei valori sanciti dalla Costituzione in cui tutti ci riconosciamo.

Ringrazio le Autorità e gli ospiti intervenuti, insieme con tutte le donne e gli uomini che lavorano per la Magistratura e per la Corte.

1. *Il rapporto tra legge e giurisdizione*

Il rapporto tra legge e giurisdizione, oggetto di intenso dibattito pubblico, risente della complessità del tempo che viviamo. Sul nuovo volto della legalità penale incide la moltiplicazione delle fonti che, scomposte in tanti diversi modelli (*soft law*, clausole generali, leggi-provvedimento, leggi di rinvio alle fonti secondarie), intervengono talora a cadenze ravvicinate sullo stesso ambito di materia e rischiano di far perdere la capacità di ordinarla in modo efficace e razionale. Le molteplici normative speciali, in alcuni casi non coordinate fra loro e collocate in provvedimenti contenenti previsioni sui temi più disparati, sono talora frutto di decretazione d'urgenza destinata a riflettersi sulla qualità del dato normativo con conseguente ampliamento dell'attività interpretativa del giudice.

È indubbio che l'ipertrofia legislativa recepisce le istanze di un corpo sociale sempre più dilacerato, incapace di darsi autonomamente regole di civile convivenza fondate sulla condivisione dei valori costituzionali e alla costante ricerca di un intervento esterno che rischia, però, di elidere il ruolo di cittadinanza attiva e solidale delineato dall'art. 2 della Carta fondamentale.

Il dinamismo e la fluidità della società attuale rendono poi difficile, in talune situazioni, la regolamentazione mediante norme predeterminate, con evidenti ricadute sul margine di opinabilità

interpretativa che finisce per generare incertezza e disomogeneità in sede applicativa.

Al contempo, istanze di tutela cui il legislatore non abbia voluto o saputo dare risposta trovano come primo interlocutore il giudice. Al riguardo non è ancora completamente esplorato il delicato tema del rapporto tra diritto, potere e diritti fondamentali. Un tema che ha rilievo centrale ove si consideri che stiamo assistendo ad una vera e propria “euforia” dei diritti fondamentali accompagnata dal bisogno di proclamarne altri ancora, persino quando resta dubbia la loro stessa fondazione giuridica e la loro distinzione rispetto alle mere aspettative individuali. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle evocazioni dei diritti alla qualità della vita, alla sicurezza, allo sviluppo, oppure dei diritti riferiti a fasce antropologiche (i diritti degli anziani, dei bambini) o naturali (i diritti degli animali). Il tema è ampio e articolato e non può essere schematizzato, in quanto nella prospettiva della revisione del catalogo dei diritti fondamentali troviamo anche le problematiche dell’inizio e della fine della vita, del testamento biologico, del trattamento terapeutico per malati terminali o incoscienti. In presenza di una linea di tendenza così complessa sussiste il pericolo che la dilatazione della categoria dei diritti fondamentali, senza la preventiva mediazione formale del legislatore, attribuisca impropriamente alla magistratura compiti di sintesi, bilanciamento, armonizzazione.

In questo contesto “rendere giustizia” si è fatto più difficile e richiede al giudice la ferma osservanza di alcuni principi basilari: la ricerca di soluzioni saldamente ancorate al diritto positivo in ossequio al principio costituzionale di soggezione esclusiva alla legge; il rispetto del riparto delle attribuzioni previsto dalla Carta fondamentale; la leale collaborazione con i vari poteri e organi dello Stato; senso di responsabilità e dell’autolimitare; attenzione al contenuto e all’incidenza concreta della norma nella soluzione del singolo caso concreto.

2. *La tutela del lavoro*

I diritti sociali che connotano, al pari dei diritti di libertà, lo Stato democratico disegnato dalla Costituzione sono al centro della elaborazione giurisprudenziale della Corte.

Tra essi assume rilievo preminente il lavoro alla cui stregua si può misurare il successo o il fallimento della dignità sociale non solo come ideale, ma come precetto. Il lavoro è diritto-dovere di solidarietà, fondamentale per l'integrità dell'individuo che, attraverso di esso, oltre a procurarsi i mezzi per un'esistenza "libera e dignitosa", sviluppa la propria personalità, si sente parte integrante della società, persegue il proprio progetto di vita.

Esiste una forte correlazione tra qualità, dignità, sicurezza del lavoro come testimoniato dal numero inaccettabile di infortuni con esito mortale che continuano a verificarsi con drammatica periodicità.

Logiche economiche di esasperata flessibilità tralasciano il profilo della "qualità" dei posti di lavoro, disattendono la «sintonia tra le caratteristiche specifiche del lavoratore e i requisiti richiesti per svolgere una determinata attività» (Commissione europea, Comunicazione "Politiche sociali e del mercato del lavoro: una strategia d'investimento nella qualità", COM (2001) 313 def.), generano occupazioni precarie, non garantiscono la necessaria protezione, favoriscono il lavoro irregolare, creano le condizioni di tragici epiloghi per la vita del lavoratore.

Nell'alveo del lavoro "irregolare", fenomeno complesso e capillarmente diffuso, confluiscono distinte ipotesi: lavoro nero, lavoro sommerso, lavoro invisibile, lavoro simulato, lavoro difforme, lavoro "grigio". Ciò che accomuna tutte queste situazioni è il mancato assolvimento, totale o parziale, da parte del datore di lavoro degli obblighi vigenti in materia civile, amministrativa, fiscale, previdenziale e assicurativa

Il lavoro irregolare consente di eludere le imposte e i contributi previdenziali, di sottrarsi al rispetto dei diritti sociali (salario minimo, legislazione a tutela del lavoro, ferie), di evitare i costi legati alla tutela della salute e della sicurezza; determina, infine, il c.d. *dumping* sociale, perché crea forme di impropria concorrenza alle attività svolte nel rispetto delle norme, giungendo a metterle fuori mercato.

Il lavoro "irregolare" è una delle cause principali delle lesioni o delle morti sul lavoro.

Nei primi undici mesi del 2024 gli infortuni mortali sono stati mille (+32 rispetto allo stesso periodo del 2023), mentre le denunce

di infortunio sul lavoro sono state 543.039 (+0,1% rispetto allo stesso periodo del 2023). In aumento del 21,7% rispetto al periodo precedente le patologie di origine professionale denunciate, pari a 81.671.

Si tratta di numeri purtroppo assai eloquenti, ma non sufficienti a descrivere la dimensione del fenomeno cui concorrono anche gli “infortuni sommersi” che non vengono denunciati all’Inail proprio a causa della natura irregolare del rapporto di lavoro, oppure per paura di ritorsioni, ovvero per il timore di cagionare conseguenze negative al datore di lavoro.

L’autorità giudiziaria interviene al termine di queste situazioni patologiche, quando ormai si sono verificate conseguenze per lo più irreversibili che possono trovare un valido argine solo in una forte azione preventiva, ostacolata da talune criticità quali:

- il mancato riordino normativo (previsto dall’art. 13, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) delle competenze dei molteplici organi di vigilanza facenti capo a diversi enti e istituzioni, dotati di competenze talora concorrenti o sovrapponibili (Asl, Inl, Inps, Inail, Vigili del fuoco, Arpa, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dei Trasporti o delle infrastrutture, Carabinieri del lavoro, Guardia di finanza, servizi sanitari di Forze dell’ordine e Forze armate, Visag, Autorità marittime, portuali e aeroportuali, Ustif);
- l’incompleta attuazione dell’interoperabilità tra le banche dati gestite dai diversi enti preposti (Inl, Inps, Inail, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco), indispensabile per garantire l’analisi di tutti i diversi profili implicati dal tema della legalità del lavoro;
- l’omessa alimentazione del “portale nazionale del sommerso” (d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) in cui dovrebbero confluire gli esiti di tutte le attività ispettive, il cui concreto avvio è stato oggetto di rinvio al 30 maggio 2025 ad opera del d.m. 20 novembre 2024, n. 170;
- la diversa modulazione, nell’ambito delle singole Regioni, degli organici degli ispettori, dotati di specifica professionalità e titolari di compiti di polizia giudiziaria, con conseguente diversa intensità delle tutele a seconda dei territori;

- gli obblighi di preventiva comunicazione al datore di lavoro dell'ispezione programmata (art. 5, comma 8, d.lgs. 12 luglio 2024, n. 103) con evidente depotenziamento dell'effetto a sorpresa;
- la mancata previsione di sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza della diffida alla regolarizzazione nei casi di accertata violazione (art. 6, d.lgs. 12 luglio 2024, n. 103).

3. *I reati di violenza in danno delle donne*

Nell'anno 2024, su un totale di 314 omicidi volontari (in calo dell'8% rispetto ai 340 dell'anno precedente e ai 328 del 2022), quelli maturati in ambito familiare o affettivo ammontano a 151 e in 96 casi hanno come vittima una donna.

Sono in progressivo, costante aumento nell'ultimo triennio i c.d. reati "spia" (tra cui violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, *stalking*), dei quali i femminicidi costituiscono spesso il tragico epilogo, nonché gli altri reati ricompresi nel c.d. "codice rosso" (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa + 18%; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti + 1%; costrizione o induzione al matrimonio + 21%; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti + 3%).

A loro volta le rilevazioni dell'ISTAT restituiscono un quadro composito in cui all'incremento delle chiamate al numero di aiuto nazionale antiviolenza e *stalking* (+37,3 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) non corrisponde un aumento percentuale delle denunce o delle querele che anzi, nel 73% dei casi, non risultano presentate per varie cause, tra le quali assume preminente rilievo il timore delle reazioni dell'autore degli atti violenti (37,5%).

I dati – che saranno suscettibili di ulteriore approfondimento dopo il varo dei decreti attuativi della legge n. 53 del 2022 che prevede l'interoperabilità delle banche dati integrate tra Ministeri dell'interno e della giustizia – continuano ad essere allarmanti, in quanto espressione di una perdurante, angusta concezione della donna quale oggetto di possesso e dominio da parte dell'uomo e di una visione dei rapporti

sentimentali basata su logiche di prevaricazione sessuale, favorite anche dai *social media* che producono e/o riproducono stereotipi di genere, nuove forme di violenza di genere *on line* (*cyber-violenza*) e amplificano il linguaggio violento (cfr. “Primo *report* sulla violenza contro le donne veicolata dai *social media*” dell’ISTAT in data 10 luglio 2024 sulle interazioni generate dai *social media* *Twitter - X*, *pagine pubbliche di Instagram e Facebook*, *Webnews*).

Non è, quindi, purtroppo ancora giunto il tempo in cui, mutuando le parole della poetessa Alda Merini, la libertà di una donna possa misurarsi dall’intensità dei suoi sogni.

4. *Minori e social media*

Dai casi trattati risulta che il diffuso utilizzo degli apparecchi telefonici collegati ad *internet* e la sempre maggiore facilità di connessione attraverso i *social media*, anche nella fascia più giovane della popolazione, favoriscono la produzione e diffusione di immagini sessualmente esplicite di minori (c.d. *sexting*) con conseguente effetto moltiplicatore, causa di comportamenti lesivi della loro dignità o di azioni persecutorie che possono spingere la vittima al compimento di gesti di autolesionismo.

Merita attenzione la nuova pratica del c.d. *sharenting* consistente nella diffusione *on line*, da parte di genitori ignari, di immagini dei figli minori oggetto poi di manipolazione, improprio utilizzo e condivisione in rete da parte di soggetti operanti nel mondo della pedo-pornografia, con conseguente, obiettiva esposizione a pericolo dell’integrità psico fisica del minore stesso.

Questi due esempi dimostrano quanto sia urgente l’adozione di iniziative di ampio respiro per promuovere un utilizzo informato, maturo e consapevole delle nuove forme di comunicazione.

5. *Il ruolo sociale dell’impresa*

Nel settore delle imprese, inedite prospettive interpretative, già aperte dalle sentenze della Corte costituzionale, sono offerte dalle fonti sovranazionali (Direttiva (UE) 2024/1760; Direttiva (UE)

2022/2464; “*Human Rights and Decent Work in Global Supply Chains*”, formalizzato dal Consiglio europeo il 1° dicembre 2020; *United Nations Millennium Development Goals 2000-2015*; *United Nations 2023 Agenda for Sustainable Development*; Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo ed altri destinatari, n. 681 del 25 ottobre 2011) che delineano un processo di trasformazione globale, non privo di incognite, coinvolgente l’intera società, compresa la comunità dei giuristi.

Esse concorrono a definire un nuovo volto dell’impresa, chiamata a produrre non solo valore, ma anche i valori che orientano la sua attività e che ne delineano il ruolo e la responsabilità nei confronti dei soggetti con i quali entra in contatto e, a livello più ampio, dell’ecosistema, in senso reale e figurato, nel quale essa si inserisce.

Oggi, quindi, l’impresa è chiamata a integrare obiettivi anche di natura non finanziaria nelle proprie strategie industriali: la tutela dell’ambiente e della biodiversità, il benessere dei lavoratori, la loro salute e sicurezza, la formazione, l’attenzione all’equità delle politiche retributive, le scelte organizzative ed etiche in materia di assetto societario, di legalità e gestione dei rischi. I principi in precedenza richiamati costituiscono un fattore di sicuro orientamento nell’interpretazione del nuovo codice della crisi d’impresa e d’insolvenza che prevede una serie di misure gradualistiche in grado di fornire risposte differenziate a seconda del diverso grado delle difficoltà.

Nell’ottica della valorizzazione del ruolo sociale dell’impresa meritano un’attenzione particolare i presidi penali posti a tutela di interessi tradizionalmente minacciati dalla criminalità economica che, secondo le stime ISTAT, rappresenta circa un decimo del totale dell’economia non osservata, supera i 200 miliardi di euro e corrisponde all’11,3% del PIL.

A prescindere dall’oggetto giuridico che caratterizza le singole fattispecie incriminatrici, è riconoscibile un tratto che accomuna i diversi settori del diritto penale economico, ossia la selezione a fini di tutela di interessi la cui lesione si traduce in un illecito vantaggio competitivo per l’impresa nel cui ambito il reato viene commesso, giacché determina, direttamente o indirettamente, l’aggiramento dei costi di transazione

stabiliti dal mercato sul quale opera; costi che, invece, le imprese concorrenti sostengono. La garanzia di potere competere sul mercato, sul presupposto del comune rispetto delle regole che lo disciplinano, è condizione ineludibile per l'effettiva esplicazione della libertà di attività economica sancita dall'art. 41 Cost. e, conseguentemente, per il consolidamento del ruolo sociale dell'impresa. La distorsione della concorrenza determinata dai comportamenti economici illeciti non solo danneggia gli altri competitori, ma, traducendosi in una causa di inefficienza del mercato, è inevitabilmente destinata a riverberarsi anche sull'intera collettività.

La giurisprudenza e, in particolare quella della Corte, si è impegnata per armonizzare il coacervo delle norme che mirano ad aggredire i patrimoni generati da comportamenti penalmente illeciti e per ripristinare l'equilibrio economico violato, anche al fine di garantire la competitività delle imprese che operano nella legalità.

6. *Le recenti riforme in ambito tributario*

In ambito tributario è intervenuto un ampio intervento di riforma che ha interessato diversi aspetti, compresi quelli ordinamentali. Ha preso le mosse dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111 e si è sviluppato nel corso di tutto il 2024, con l'adozione di numerosi decreti legislativi (tra cui, da ultimo, il d.lgs 14 novembre 2024, n. 175 e il d.lgs 5 novembre 2024, n. 173). Esso ha comportato l'esigenza di un'accurata riflessione della Corte di cassazione sulle ricadute di sistema nel contesto del quadro di riferimento costituzionale e sovranazionale. Il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 Cost.) costituisce una forma di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sanciti dall'art. 2 Cost. in funzione della effettività di altri diritti assistiti da garanzia costituzionale come quelli all'assistenza sanitaria e all'istruzione. A sua volta, il principio di progressività trova il suo diretto riferimento nel principio di uguaglianza. Infine, l'effettività della riscossione è il presupposto della previsione statale in ordine al gettito fiscale e alla programmazione degli interventi.

Il conseguimento di queste finalità può essere ostacolato da taluni fattori: il susseguirsi di provvedimenti di condono, sanatoria o definizione agevolata (ben cinque dal 2016 a oggi) accompagnati dalla previsione legale della sospensione dei termini del contenzioso, foriera di incidenza negativa sui tempi complessivi del processo; la rateizzazione, nell'ambito delle procedure di c.d. rottamazione, del debito impositivo fino al 2028 con conseguente stato di quiescenza del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata applicabile anche al giudizio tributario; la mancata attuazione del nuovo modello organizzativo che supera la precedente distinzione tra attività di accertamento (riservata all'Agenzia delle entrate) e compiti di riscossione non volontaria (attribuiti all'Agenzia delle entrate-Riscossione).

Sotto diverso profilo, la nuova disciplina dei rapporti tra processo penale e giudizio tributario può determinare oggettivi problemi interpretativi e applicativi, laddove omette di considerare: il diverso regime probatorio tra i due giudizi; il differente riparto dell'onere della prova; la mancata partecipazione dell'Amministrazione finanziaria al processo penale; i rigorosi parametri probatori richiesti dalla Corte europea di giustizia ai soggetti passivi in materia di IVA per contrastare operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e le c.d. frodi carosello; l'assenza di parametri generali per orientare il giudice nella compensazione tra sanzione penale e sanzione amministrativa, imposta dal rispetto del principio del *ne bis in idem*.

È, infine, da segnalare che il recente d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, nell'includere l'IVA nei diritti di confine e nel prevedere per la stessa l'applicazione del regime dei dazi, non si confronta con i principi enunciati dalla Corte europea di giustizia in tema di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, applicabile all'Iva all'importazione.

7. *Detenzione in carcere e pene alternative.*

Gli autori di reato affetti da patologia mentale

L'esecuzione della pena assume un rilievo centrale in ragione della fondamentale importanza che riveste nella prospettiva costituzionale di cui all'art. 27.

Nonostante il superamento della prospettiva carcerocentrica ad opera del d. lgs. n. 150 del 2022, la natura di estrema *ratio* della detenzione in carcere, la valorizzazione delle misure alternative, l'estensione del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, comma secondo, Cost.) anche alle norme sull'esecuzione della pena che hanno concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, si assiste ad un progressivo aumento delle presenze in carcere.

A fronte di una capienza regolamentare di 51.312 posti, al 30 dicembre 2024, risultavano presenti 61.861 detenuti (di cui 2.698 donne e 19.694 stranieri) rispetto ai 56.196 del 2022. Di essi 46.232 sono condannati definitivi, 9.475 in attesa del primo giudizio e 5.839 condannati non definitivi.

Si tratta di una crescita preoccupante se si considera che non si è molto lontani dal numero di 66.000 persone ristrette in carcere che connotava la situazione carceraria all'epoca della sentenza della Cedu Torreggiani c/Italia dell'8 gennaio 2013 che ha condannato il nostro Paese per la violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti disumani e degradanti).

Il sovraffollamento, insieme con il degrado materiale in cui versano taluni istituti penitenziari, provoca ricadute sulla salute fisica e psicologica dei detenuti, oltre che di tutti coloro che svolgono il proprio lavoro all'interno del carcere.

Lo scenario rischia – come osservato dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU – di sottoporre i detenuti ad una “prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione”, rende assai difficile l'accesso alle misure trattamentali previste dall'ordinamento penitenziario in funzione di recupero, vanifica il rispetto della dignità della persona, crea i presupposti di possibili ricadute nel reato.

In uno Stato democratico il carcere non può essere un luogo di mortificazione della dignità umana. Deve essere piuttosto un luogo in cui si sconta una pena dal “volto costituzionale” e che promuove la riflessione sul proprio vissuto per proiettarla in una dimensione di speranza. Mutuando le parole di Marguerite Yourcenar, deve servire

a ciascuno ad essere una persona nuova senza altra Itaca che quella interiore.

Rimane allarmante la situazione dei procedimenti nei confronti dei c.d. “liberi sospesi”, ossia i soggetti condannati con sentenza definitiva a una pena detentiva non superiore a quattro anni che, in presenza dei relativi presupposti, hanno diritto a scontarla in forma alternativa alla detenzione in carcere.

Alla data del 31 dicembre 2024 erano oltre 90.000. A tale dato va aggiunto quello delle istruttorie (43.000) già pendenti dinanzi all'Ufficio penale esecuzione esterna (UEPE).

L'obiettivo sperequazione tra l'organico di queste strutture, quello dei Tribunali di sorveglianza e il numero delle procedure da trattare crea il rischio di un'esecuzione della pena a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato con conseguente pregiudizio per le prospettive di risocializzazione delle persone, nel frattempo fisiologicamente cambiate.

Specifica attenzione merita il tema delle persone portatrici di patologia mentale incidente sulla loro capacità d'intendere o di volere che abbiano commesso un reato e siano socialmente pericolose: esse necessitano di diagnosi scientifiche appropriate, di interventi individualizzati in grado di contemperare la cura con il contenimento dell'eventuale pericolosità e la prevenzione di eventuali forme di recidiva, oltre che di assegnazione a strutture differenziate in base al diverso grado di pericolosità.

8. *I suicidi in carcere*

Suscita sgomento il numero di suicidi all'interno del carcere.

Al 31 dicembre 2024 erano pari a 83 (47 italiani e 36 stranieri), numero cui vanno aggiunti 18 decessi per cause ancora oggetto di accertamento. Alla data del 10 gennaio 2024 si sono verificati altri 5 suicidi e 2 decessi per motivi da indagare.

L'età media delle persone che si sono suicidate è di circa 40 anni.

Deve risuonare nelle coscienze di ciascuno di noi il monito del Presidente della Repubblica a scongiurare che la persona ristretta in carcere viva in condizioni angosciose e disperanti, “indecorose per un Paese civile”, tali da costringerla a gesti estremi.

9. *Analisi del lavoro giudiziario svolto dagli uffici di merito e dalla Corte di cassazione*

Nel periodo in esame è proseguito lo sforzo generoso per definire l'arretrato e raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR compiuto dall'intera magistratura, compresa quella onoraria, grazie anche al prezioso apporto degli addetti all'Ufficio per il processo e del personale amministrativo. I dati che si vanno ad illustrare sono significativi, ove si considerino le scoperture complessive dell'organico dei magistrati pari al 16,95%, le gravi carenze del personale amministrativo pari a oltre un terzo della pianta organica (12.197 su 43.470 posti), i plurimi, recenti malfunzionamenti del processo civile telematico, l'embrionale e solo parziale attuazione del processo penale telematico

9.1. *Settore civile.*

Nel settore civile le pendenze sono diminuite sia nei Tribunali (dai 1.545.468 procedimenti del periodo precedente agli attuali 1.489.471 con una variazione percentuale del -3,6%) che nelle Corti d'appello (dai 177.047 procedimenti del periodo precedente agli attuali 162.070 con una flessione dell'8,5%).

L'obiettivo di riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2019 (c.d. arretrato statico), fissato dal PNRR, è stato conseguito e superato dalle Corti d'appello, che hanno abbattuto l'arretrato del 99,2%, mentre i Tribunali sono vicini al suo conseguimento, avendolo abbattuto del 92,4%.

Già nel primo semestre 2024 i Tribunali e le Corti d'appello erano prossimi al conseguimento del *disposition time* che, in primo grado, ammonta a 438 giorni (-21,2% rispetto alla *baseline* 2019 di 566 giorni e -3,3% rispetto ai 453 giorni del primo semestre 2023) e in appello a 528 giorni (con riduzione del 19,23% rispetto alla *baseline* 2019 di 654 giorni e dell'1% rispetto ai 533 giorni del primo semestre 2023).

Si pongono in controtendenza soltanto i Tribunali per i minorenni (ove le pendenze sono aumentate del 12,7%) e gli uffici dei giudici di pace (che hanno registrato un aumento delle pendenze del 3,1%). Il dato si spiega con la grave scopertura degli organici, segnalati da tutti i presidenti di Corte d'appello, e con l'ampliamento della competenza del giudice di pace in ambito civile.

In Corte di cassazione le pendenze sono diminuite del 7,8% (dai 94.759 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2023 agli 87.380 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2024). Si tratta di un risultato assai significativo, ove si consideri che in un biennio le pendenze sono diminuite di oltre 17.000 unità e che, per la prima volta, la Corte di cassazione è ritornata ad una pendenza inferiore a quella registrata nel 2003.

L'indice di ricambio si attesta al 128%.

Il *disposition time* ammonta a 944 giorni (con riduzione del 27,5% rispetto alla *baseline* 2019 di 1306 giorni). Si tratta di un risultato particolarmente significativo sotto due aspetti: da un lato, esprime una rilevante riduzione rispetto ai 1003 giorni al 31 dicembre 2023 e, dall'altro, evidenzia l'avvenuto conseguimento, con diciotto mesi di anticipo, dell'obiettivo finale fissato in 976 giorni e, addirittura, il suo superamento. Tutto ciò nonostante la grave scopertura dell'organico dei consiglieri della Corte pari al 19% e dei presidenti di sezione, pari al 22%.

9.2. Settore penale.

In ambito penale le pendenze dei Tribunali si sono ridotte, nel primo semestre 2024, del 9,6% rispetto al primo semestre 2023 (da 936.741 a 846.540), mentre quelle delle Corti d'appello hanno subito, nello stesso periodo, una variazione percentuale del -15,1% rispetto al periodo precedente (da 236.488 a 200.844).

Assumendo come *baseline* quella del 2019, i procedimenti penali pendenti dinanzi ai Tribunali (c.d. arretrato statico) sono diminuiti del 26,5% e quelli pendenti dinanzi alle Corti d'appello del 23,7%.

Il *disposition time* si attesta, nell'anno giudiziario 2023-2024, per i Tribunali in 303 giorni (-2,3% rispetto al precedente periodo) e per le Corti d'appello in 623 giorni (- 9,6% rispetto al precedente periodo).

In controtendenza si collocano i soli dati relativi ai Tribunali per i minorenni, che vedono un aumento della pendenza del 3,6%, e del giudice di pace che registra una variazione in aumento del *disposition time* del 4,3%, comunque inferiore ai 250 giorni fissati dal PNRR.

La Corte di cassazione, a sua volta, ha ridotto ulteriormente le pendenze del 30,3% (dalle 15.038 del 31 dicembre 2023 alle 10.488 alla data del 31 dicembre 2024).

L'indice di ricambio della Corte si attesta al 111% (superiore all'indice di ricambio del 107% del precedente periodo).

Il *disposition time* ammonta a 81 giorni con una riduzione del 27,2% rispetto ai 111 giorni del periodo precedente.

È, quindi, già conseguito e superato il dato finale di 166 giorni indicato dal PNRR, nonostante le gravi scoperture dell'organico già sopra richiamate.

I risultati straordinari ottenuti dalla Corte si riflettono positivamente sul conseguimento complessivo dell'obiettivo di riduzione del *disposition time* da parte di tutti gli uffici giudiziari penali italiani, sceso a 1007 giorni e già ora inferiore ai 1045 giorni stabiliti, come risultato finale, al 30 giugno 2026.

10. Considerazioni conclusive

Questi dati restituiscono un'immagine della magistratura diversa da quella oggetto di abituale rappresentazione e posta a base di progetti riformatori. Una magistratura che, conscia delle sue responsabilità, cerca di assolvere al meglio i propri doveri con spirito di collaborazione, tensione ideale, impegno professionale, senso del limite e della misura, ascolto attento delle ragioni altrui nella convinzione che un confronto costruttivo costituisce un prezioso stimolo a migliorare. Una magistratura consapevole che la testimonianza offerta nella trattazione del singolo caso sarà assunta dalla persona interessata come paradigma del funzionamento dell'intera struttura giudiziaria e che, quindi, sempre alto e costante deve essere il rigore etico professionale. Una magistratura che, in nome di una presunta efficienza, non intende farsi acriticamente lusingare dalle prospettive dell'intelligenza artificiale che

non potrà mai sostituirsi al processo decisionale del giudice e allo sforzo di ricercare e comprendere le complesse vicende umane celate dietro la vicenda giudiziaria. Una magistratura che, in un dialogo sempre fecondo con l'avvocatura, co-protagonista ineliminabile, e con le altre giurisdizioni nazionali e sovranazionali, è protesa a fornire tutela effettiva ai diritti fondamentali e a dare il proprio contributo ad una cultura europea che ponga al centro della propria riflessione la dignità della persona nelle sue molteplici sfaccettature quale pre-condizione di un processo di integrazione e di pace.

Questo sforzo inedito, teso ad inverare i più alti valori espressi dalla Costituzione, necessita di essere accompagnato da un contesto improntato al rispetto reciproco fra le varie Istituzioni dello Stato, a razionalità, pacatezza, equilibrio: un vero e proprio patto per lo Stato di diritto in grado di alimentare la fiducia dei cittadini nei confronti di tutti gli organi cui la Carta fondamentale assegna l'esercizio di funzioni sovrane.

Nel libro "Le città invisibili" di Calvino l'imperatore dei tartari Kublai Kan chiede a Marco Polo quali siano le pietre che sorreggono l'arco del ponte. Marco Polo risponde che non è sostenuto da determinate pietre, ma dall'intera linea dell'arco che esse formano. Il mio auspicio per il nuovo anno giudiziario è che tutti noi possiamo recuperare la consapevolezza di essere parti dell'unico arco su cui poggia il ponte dello Stato di diritto.

INDICE

1.	<i>Il rapporto tra legge e giurisdizione</i>	5
2.	<i>La tutela del lavoro</i>	6
3.	<i>I reati di violenza in danno delle donne</i>	9
4.	<i>Minori e social media</i>	10
5.	<i>Il ruolo sociale dell'impresa</i>	10
6.	<i>Le recenti riforme in ambito tributario</i>	12
7.	<i>Detenzione in carcere e pene alternative</i> <i>Gli autori di reato affetti da patologia mentale</i>	13
8.	<i>I suicidi in carcere</i>	15
9.	<i>Analisi del lavoro giudiziario svolto dagli uffici di merito</i> <i>e dalla Corte di cassazione</i>	16
	9.1. <i>Settore civile</i>	16
	9.2. <i>Settore penale</i>	17
10.	<i>Considerazioni conclusive</i>	18



GANGEMI EDITORE®
S.p.A.
INTERNATIONAL

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI GENNAIO 2025
www.gangemieditore.it

